

- (6) In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 909/2014. Entro il 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [*European Union (Withdrawal) Act 2018*], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (7) In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD stabiliti nel paese terzo siano soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa. Fino al 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza dei CSD e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda i CSD rimarranno sostanzialmente invariati.
- (8) In terzo luogo, il quadro giuridico del paese terzo deve prevedere un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito.
- (9) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CSD del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (10) Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili ai CSD nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.
- (11) Tale scambio di informazioni impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre garantire la possibilità di condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CSD del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.
- (12) Nella situazione eccezionale di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni da essa richieste, le quali comprendono, tra l'altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che i CSD del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto specificare: i meccanismi per lo scambio di informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti degli Stati membri in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD (lo «Stato membro ospitante») e la Banca d'Inghilterra, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD del Regno Unito che sono richieste dall'ESMA e, in particolare, l'accesso alle informazioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei casi previsti all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 in merito alla presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte dai CSD del Regno Unito nello Stato membro ospitante; la comunicazione dell'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD del Regno Unito e altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività dei CSD del Regno Unito nello Stato membro ospitante; la tempestiva notifica all'ESMA di eventuali sviluppi relativi ai CSD del Regno Unito che potrebbero incidere sulla politica monetaria nell'Unione e eventuali modifiche delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito; il meccanismo per la tempestiva notifica all'ESMA nel caso in cui la Banca d'Inghilterra ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili; e le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.
- (13) La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni legislative e di vigilanza che riguardano i CSD del Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l'ESMA e la Banca

